

**REGOLAMENTO (CE) N. 176/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2002**

relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 98/677/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 119/2002 della Commissione ⁽⁴⁾ ha aperto, per l'anno 2002, dei contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità di prodotti originari della Lituania.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1477/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2106/2001 ⁽⁶⁾, ha determinato gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, dal 1° luglio 2000, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi europei.
- (3) La decisione n. 5/2001 del Consiglio di associazione UE-Lituania ha modificato il protocollo n. 2 dell'accordo europeo. Questa decisione modifica il volume dei contingenti tariffari nonché il sistema di calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali. Essa entra in vigore il 1° febbraio 2002.
- (4) È opportuno quindi sospendere l'applicazione dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 119/2002 e aprire i nuovi contingenti annuali previsti dall'allegato I al protocollo n. 2. Dal momento che questi contingenti annuali potranno essere aperti solamente a partire dal 1° febbraio 2002, è necessario diminuirli, per l'anno 2002, in proporzione al periodo trascorso. Allo stesso tempo,

è necessario sopprimere gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali fissati dal regolamento (CE) n. 1477/2000.

- (5) Il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁸⁾, ha codificato le disposizioni di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
- (6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato del regolamento (CE) n. 119/2002 è sospesa a partire dal 1° febbraio 2002.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari per le merci originarie della Lituania, di cui all'allegato del presente regolamento, sono aperti ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per l'anno 2002, sono aperti dal 1° febbraio al 31 dicembre 2002.

Articolo 3

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 2 saranno gestiti dalla Commissione conformemente a quanto disposto dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1477/2000 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 2 è soppresso il settimo comma.
- 2) Gli allegati XV e XVI sono soppressi.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 21 del 24.1.2002, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 171 dell'11.7.2000, pag. 44.

⁽⁶⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Contingenti tariffari preferenziali per le importazioni nella Comunità di merci originarie della Lituania

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Volume annuo del contingente (in tonnellate)			Tassi dei dazi applicabili entro i limiti del contingente
			2002	2003	2004	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
09.6549	Da 0403 10 51 a 0403 10 99	Yogurt con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao	1 009	1 200	1 300	Esenzione
09.6501	1704 90 71 1704 90 75	Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene Caramelle	565	672	728	
09.6503	1806 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao delle voci NC da 1806 90 11 a 1806 90 90	706	840	910	
09.6534	2402 20 90	Sigarette contenenti tabacco ma non contenenti garofano	101	120	130	